

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 06/12/2024

Prot. UP BI/0001955/24 del 06/12/2024

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, del servizio di vigilanza e teleallarme da remoto per la sede dell'Unità Territoriale di Biella per la durata di 12 mesi dal 01 marzo 2025 al 28 febbraio 2027.

CIG: B4AE36F61F

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento delle spese in ACI, per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.L. n.101/2013, convertito, con modifiche,nella Legge n.125/2013 come integrato dall'art.50, co. 3 bis del D.L. n.124/2019, convertito in Legge n.157/2019;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2021;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017, del 8 aprile 2019 e del 23 marzo 2021;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2023-2025 (PIAO), adottato con deliberazione del Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, in conformità al D.P.R. n. 81/2022 ed al DM 24 giugno 2022 ed, in particolare, la Sezione II: "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione";

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nelle sedute del 26 marzo 2013, 10 aprile 2013, 24 luglio 2013 e 22 luglio 2015, nonché parzialmente modificato con delibera del Consiglio Generale del 31 gennaio 2017, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. DRUO A210344/0005097/24 del 30.05.2024, con il quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 01.06.2024 al

31.05.2025, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale di Biella;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2025, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 31 ottobre 2024;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2025, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n.4034 del 4 dicembre 2024 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2025, ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali, possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo n.36/2023, "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, è stata confermata la soglia comunitaria di € 215.000,00 esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici determinata con Regolamento delegato UE 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che prevede le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art.48, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché l'art.15 del Codice dei contratti pubblici in merito alla nomina del Responsabile unico del progetto (RUP);

VISTO l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedurale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.16 del D.Lgs. n.36/2023 e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del progetto, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

PREMESSO che alla data del 29/02/2025 verrà a scadenza il contratto per il servizio di Teleallarme e Vigilanza stipulato con l'Istituto di Vigilanza MEK-POL srl;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la continuità del servizio, al fine di garantire la sicurezza dei locali e dei valori dell'Ente, da espletare mediante l'inserimento del collegamento del sistema di allarme e di ogni intervento in caso di segnalazione da parte del sistema stesso degli uffici di questa Unità;

DATO ATTO che l'importo massimo autorizzato è pari a € 4992,00 oltre IVA, sentita la Società MEK-POL, con sede legale in Via Candelo,43, C.F. 00241700020, in possesso di idonea licenza prefettizia in ambito provinciale, già operante presso questa Unità, che ha svolto il servizio in maniera puntuale ed affidabile, dando prova di competenza, professionalità e che ha potuto offrire il servizio ad un prezzo leggermente inferiore a quello praticato attualmente, in quanto ha considerato l'ammortamento per l'installazione in comodato d'uso, dell'idoneo impianto antintrusione, costituito da:

- centralina d'allarme,
- periferica radio bidirezionale,
- n. 3 rilevatori ad infrarossi,
- n. 1 tastiera, n. 1 scheda relè,
- sirena interna.

L'impianto è collocato nei locali adibiti ad archivio, di proprietà dell'impresa stessa ed indipendente dal sistema di allarme del resto dell'immobile.

DATO ATTO che l'affidamento in argomento, in ragione del suo valore complessivo, risulta compreso nella soglia di cui all'art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs.n.36/2023 e, pertanto, è possibile procedere mediante affidamento diretto;

VALUTATO che gli oneri per i rischi da interferenze non soggetti a ribasso sono pari ad € 0,00, in quanto non sono previste forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con il personale dell'Ente;

RITENUTO opportuno e conveniente, affidare il servizio all'attuale operatore economico, atteso che tale soluzione appare la più efficace per contemperare la continuità dell'azione amministrativa con le esigenze di funzionalità organizzativa, economicità ed efficacia del procedimento amministrativo di acquisto;

CONSIDERATO che è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione ai sensi del comma 6 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 5.000,00;

DATO ATTO che l'Istituto di Vigilanza ha presentato un'offerta economica di € 4992,00 oltre IVA per l'intera durata del servizio, dal 01.03.2025 al 28.02.2027, offerta che si presenta nel suo complesso, congrua ed economicamente conveniente;

TENUTO CONTO che, in conformità all'art.52 del D.Lgs. n.36/2023, la Società ha prestato idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR. n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n.36/2023;

PRESO ATTO che, nell'ambito delle verifiche svolte, la Società risulta:

- regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;
- in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- priva di annotazioni sul Casellario Informativo tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;
- presente nell'elenco del Ministero dell'Interno come istituto certificato ex D.M.115/2014;

PRESO ATTO che nelle condizioni generali di contratto sono previste le penali da applicare in caso di inadempimento o irregolarità contrattuali, nonché i casi di recesso e risoluzione del contratto, tra cui rientra l'ipotesi di recesso per disponibilità anticipata dell'accordo quadro per la Regione Piemonte e di risoluzione per successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati ai sensi degli art.46 e 47 del DPR. n.445/2000;

DATO ATTO che la suddetta Società ha accettato le condizioni del servizio e che le stesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DATO CONTO che: il termine dilatorio di cui al comma 3 dell'art.18 del D.Lgs.n.36/2023 non si applica agli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie europee, come previsto nello stesso art.18, comma 3, lett.d) e all'art. 55 comma 2 del D. Lgs. n.36/2023; l'affidamento si perfezionerà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1 dell'art.1 del D. Lgs. n.36/2023;

VISTO che, in conformità al comma 10 dell'art.18 del D. Lgs. n.36/2023 che rinvia alla tabella di cui all'allegato I.4 al D. Lgs. n.36/2023, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 non è dovuta l'imposta di bollo;

RITENUTO, in considerazione della tipologia di affidamento e del modico valore dello stesso, valutata anche la solidità della Società, di non richiedere la prestazione della garanzia definitiva, in conformità a quanto indicato all'art.53, comma 4 del .Lgs.n.36/2023;

PRESO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema CIG dell'ANAC il numero B4AE36F61F

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura di budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di autorizzare, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, l'affidamento diretto del servizio di Vigilanza e Teleallarme all'Istituto di Vigilanza MEK-POL SRL, con sede legale in Via Candelo, 43, Biella – C.F. 00241700020, per un periodo di 24 mesi, dal 01.03.2025 al 28.02.2027, verso il corrispettivo di € 4992,00 (quattromilanovecentonovantadue/00) oltre IVA.

Il servizio decorrerà dal 01.03.2025 e terminerà il 28.02.2027.

Si dà atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze, in quanto non sono state rilevate interferenze.

La suddetta spesa di € 4992,00 oltre IVA, verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410718002 – Spese di Vigilanza a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2025/27 all'Unità Territoriale ACI di Biella, quale Unità Organizzativa Gestore 4141- C.d.R. 4140, così ripartita:

- a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2025 per un importo di € 2080,00 (duemila ottanta/00) oltre IVA dal 01.03.2025 al 31.12.2025;
- a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2026 per un importo di € 2496,00 (duemilaquattrocentonovantasei/00) oltre IVA dal 01.01.2026 al 31.12.2026;
- a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2027 per un importo di € 416,00 (quattrocentosedici/00) oltre IVA dal 01.01.2027 al 28.02.2027.

Si dà atto che la suddetta Società, a seguito delle verifiche effettuate, risulta regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento; in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali; priva di annotazioni sul Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell' ANAC; in possesso di idonea licenza prefettizia allo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito della provincia di BIELLA, ai sensi dell'art.134 del T.U.L.P.S.; in possesso di CERTIFICATO UNI 10891:2022 per Istituti di Vigilanza e Centri di monitoraggio allarme.

Si dà atto, inoltre che:il termine dilatorio di cui al comma 3 dell'art.18 del D. Lgs. n. 36/2023 non si applica agli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie europee, come previsto nello stesso art.18, comma 3, lett. d) e all'art. 55 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;

l'affidamento si perfezionerà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,

consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1 dell'art.1 del D. Lgs. n.36/2023 in conformità al comma 10 dell'art.18 del D. Lgs. n.36/2023 che rinvia alla tabella di cui all'allegato I. 4 al D. Lgs. n. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 non è dovuta l'imposta di bollo.

Il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e verrà effettuato con le modalità di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Il sistema CIG dell' ANAC ha assegnato alla presente procedura il n. B4AE36F61F.

Il sottoscritto assume la Responsabilità del progetto di cui all'art.15 del D.Lgs n.36/2023.

Si dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, all'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del progetto che avrà cura di svolgere le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché di provvedere al pagamento del corrispettivo.

Si dispone che, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 36/2023, il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, venga pubblicato secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 33/2013, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

La Responsabile dell'Unità Territoriale ACI
di Biella

F.to Maurizio Eusebio